



DELIBERA N. 16/22/CIR

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ARZACHENA (SS) PER VIOLAZIONE DELLA DELIBERA N. 282/20/CIR (CONTESTAZIONE N. 1/22/DRS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 14 settembre 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, (di seguito l’Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo, dell’8 novembre 2021, n. 207, nel seguito il *Codice*;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 33 recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» nel seguito il *Regolamento controversie*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, ed il relativo Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito il *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS, del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto 2020 recante “*Definizione della controversia tra Siportal s.r.l. ed il Comune di Arzachena (SS) ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/cons e del d.lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO l’atto di accertamento e contestazione n.1/22/DRS del 4 aprile 2022 della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito anche Direzione), competente per materia ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, notificato al Comune di Arzachena (SS) in pari data (prot. n. 113339);

VISTA la nota e la documentazione allegata, trasmessa dal Comune di Arzachena (nel seguito anche Comune/Ente) in data 3 maggio 2022 (prot. n. 0143470);

VISTA la nota della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell’11 agosto 2022 (prot. n. 0243721) con la quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, dell’allegato A della delibera n. 451/20/CONS, è stato richiesto al Comune di Arzachena e all’operatore Siportal s.r.l. (nel seguito anche Siportal), di indicare quali iniziative

adempitive (del provvedimento decisorio delibera n. 282/20/CIR) siano state eventualmente assunte dalle parti, assegnando a tal fine un termine di giorni 20 dal ricevimento della comunicazione;

VISTA la nota e la documentazione trasmessa dal Comune di Arzachena in data 11 agosto 2022 (prot. n. 0244017 dell'11 agosto 2022). La società Siportal s.r.l. non ha fornito alcun riscontro alla predetta richiesta nei termini assegnati;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che tutti gli elementi istruttori sono stati acquisiti nella piena garanzia del contraddittorio;

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

1. Premessa in fatto	4
2. Gli elementi sostanziali emersi in istruttoria a carico del comune di Arzachena (SS) di cui all'atto di contestazione n.1/22/DRS.....	7
3. La posizione del Comune di Arzachena	9
4. Valutazioni istruttorie.....	10
4.1 Merito: sull'istanza di archiviazione per il venir meno del fatto punibile.	10
5. Conclusioni: determinazione della sanzione.....	12



1. Premessa in fatto

Con la delibera n. 282/20/CIR¹ del 6 agosto 2020, l’Autorità ha definito la controversia - insorta tra la società Siportal S.r.l. ed il convenuto Comune di Arzachena - in materia di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti ad alta velocità ai sensi del D.lgs. n. 33/16, accogliendo l’istanza dell’operatore Siportal. In particolare, il provvedimento ha imposto ad entrambe le parti la fissazione di un calendario delle ispezioni dei luoghi interessati alla posa della fibra - richiesta da Siportal - entro un mese dall’istanza della medesima società finalizzata a siffatte operazioni, vincolando altresì il convenuto e soccombente Comune di Arzachena a concludere, “entro due mesi” dalla notifica del provvedimento, la negoziazione e sottoscrizione di una convenzione relativa all’accesso alle infrastrutture esistenti nel Comune – e da questi dovute ai sensi di legge – oggetto di specifica richiesta da parte del citato operatore.

¹ L’articolo 1 della citata delibera ha disposto che: “Sulla base degli esiti delle verifiche a campione già fatte o fatte successivamente alla notifica di questo provvedimento Siportal procede a formalizzare una nuova e aggiornata puntuale richiesta di accesso, indicando le opere e gli interventi che intende realizzare. A tal fine le Parti, su nuova preventiva istanza di Siportal, procedono ad eseguire le ulteriori necessarie ispezioni per la formalizzazione della nuova istanza di accesso. Le ispezioni e la valutazione di esercibilità dovranno riguardare le tratte di infrastruttura di proprietà o gestite/in carico del Comune e, comunque, le tratte che sono, in qualche modo, nella disponibilità del Comune quale soggetto legittimato. Per le tratte ispezionate per le quali il giudizio di esercibilità è discorde, le Parti dovranno giungere, tenuto conto degli esiti dell’ispezione, ad una posizione condivisa sulla base dei canoni della buona fede e producendo, in caso di residue divergenze, una motivazione oggettiva e documentabile. La valutazione di esercibilità, per ogni via e per la relativa lunghezza, tiene conto dei seguenti parametri:

- Accessibilità dei pozzetti;
- Diametro dei tubi;
- Sezione del cavidotto;
- Sezione cavi pubblica illuminazione;
- Sezione cavi FO di Siportal;
- Sezioni cavi per future e comprovate esigenze di sviluppo del Comune;
- Necessità e fattibilità di opere di bonifica ai fini dell’accesso. Vi dovrà essere esercibilità nel caso la sezione complessiva sia tale da poter ospitare, con ragionevole margine, i cavi in FO tenuto conto delle eventuali esigenze future del Comune e se le opere di bonifica, ove necessarie, risultano fattibili. La nuova richiesta di accesso di Siportal, di cui al comma 1, dovrà essere accolta dal Comune in relazione alle infrastrutture che le Parti hanno, nel corso del tentativo di conciliazione svolto in questo procedimento, entrambe già riconosciuto come esercibili. Le Parti fissano il nuovo calendario delle ispezioni entro 1 mese dalla relativa istanza di Siportal di cui al comma 2. Il Comune di Arzachena e Siportal concludono, entro due mesi dalla notifica del presente provvedimento, la negoziazione e sottoscrizione della convenzione relativa all’accesso alle infrastrutture esistenti nel Comune e oggetto di richiesta di accesso da parte di Siportal. È diritto del Comune, ai sensi della vigente normativa, vedersi riconosciuti, per l’accesso alle infrastrutture esistenti, oneri economici da fissare, secondo canoni di equità, ragionevolezza e non discriminazione, a seguito di negoziazione commerciale con Siportal; tali canoni sono riportati all’interno della convenzione di cui al comma 6”.

Il richiamato provvedimento, benché regolarmente notificato in data 1° settembre 2020, è rimasto non adempiuto da parte del Comune di Arzachena fino alla data del 2 maggio 2022.

Infatti, con segnalazione dell'8 gennaio 2021 (prot. Agcom n. 9785 dell'11 gennaio 2021) l'operatore Siportal riferiva l'inottemperanza del Comune di Arzachena relativa alle disposizioni di cui alla citata delibera n. 282/20/CIR, avendo rifiutato alla società in questione l'accesso alle infrastrutture, secondo motivazioni elusive della normativa vigente ed in particolare dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 33/16.

A seguito della citata segnalazione la Direzione ha richiesto, con nota del 28 settembre 2021 (prot. Agcom n. 383475), a Siportal ed al Comune, di fornire evidenza delle attività svolte in ordine all'esecuzione del provvedimento decisorio delibera n. 282/20/CIR.

A riscontro le parti hanno rappresentato le rispettive posizioni come di seguito sintetizzate.

Il Comune di Arzachena, con nota dell'8 ottobre 2021 (prot. Agcom n.399295, pari data), ha riferito di aver provveduto a verificare la fattibilità dell'intervento, così come richiesto da Siportal, concludendo, però, che gli interventi proposti avrebbero interessato più enti titolati ed altresì necessitati ad esprimere il proprio parere sul progetto - così come presentato - ravvisando, di conseguenza, che la modalità più idonea ai fini autorizzativi del progetto stesso avrebbe richiesto, proprio a causa di tali ragioni “... *che l'istanza di utilizzo delle infrastrutture della pubblica illuminazione,...*”, dovesse “... *essere presentata allo Sportello unico dell'Ente (SUAPE)*”. A corredo di quanto sostenuto, il Comune ha altresì comunicato la disponibilità ad effettuare nuovi sopralluoghi con un rinnovato calendario da concordare con Siportal, subordinando in ogni caso alla propria ed esclusiva decisione finale la realizzazione dell'impianto e, dunque, la stipula dell'accordo per realizzarlo.

L'operatore ha, di contro, ribadito con propria nota dell'11 novembre 2021 (prot. Agcom n. 442013), tutto quanto già in precedenza esposto nella segnalazione dell'8 gennaio 2021 - relativamente all'inottemperanza del convenuto ente - ed in particolare di avere proposto al Comune in data 29 settembre 2020 - dunque a ridosso del provvedimento dell'Autorità - “... *di organizzare un incontro per le seguenti date: 6.10.2020, 7.10.2020 ed 8.10.2020, al fine di ottemperare, congiuntamente, a quanto statuito nella Delibera*” e poi, a fronte del perdurante silenzio dell'Ente, di avere trasmesso, in data 2.10.2020 “... *una nuova Istanza di utilizzo della pubblica infrastruttura ai sensi dell'art. 3, D.lgs. n. 33/2016, unitamente ad un progetto esplicativo contenente l'indicazione delle opere e degli interventi da realizzare nel territorio comunale di Arzachena nonché un nuovo accordo di convenzione che il Comune e Siportal avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 2.11.2020 in ottemperanza al punto 9 della Delibera*”. La medesima società, peraltro, ed



al fine di non disperdere il “cospicuo lavoro” fino a quel momento svolto “congiuntamente con i tecnici del Comune su un campione rappresentativo delle infrastrutture pubbliche” locali, interessate alla realizzazione dell’impianto “... si rendeva, inoltre, disponibile ad eseguire parziali nuove ispezioni congiunte, laddove l’Ente le dovesse ritenere necessarie, sollecitando l’Ente alla fissazione di un calendario condiviso per l’esecuzione delle stesse, nei termini indicati dall’autorità” contestualmente “...trasmettendo - unitamente alla predetta istanza - anche una versione aggiornata dello schema di convenzione finalizzato a regolare i termini della collaborazione con il Comune”.

A fronte di tali solleciti il Comune replicava il 16 ottobre 2020 che Siportal avrebbe dovuto presentare l’istanza ex art. 3, D.lgs. n. 33/2016 utilizzando lo Sportello Unico dell’Ente (SUAPE), atteso l’asserito coinvolgimento di più enti/organi pubblici e privati.

Siportal, con comunicazione del 20 ottobre 2020, contestava integralmente il contenuto della suindicata nota, sottolineando, *in primis*, l’erroneità delle asserzioni comunali circa la competenza del SUAPE, richiamando l’ente alle statuizioni di AGCOM in ordine alla negoziazione di un accordo entro 2 mesi dalla notifica della delibera (cfr. punto 9 della delibera), da sottoporre al più, all’approvazione della Giunta Comunale, ed infine rendendosi ancora una volta disponibile ad un incontro da effettuarsi nelle date 27/28/29 ottobre 2020.

Con nota prot. 48593 del 27 ottobre 2020 l’Avvocatura Comunale ribadiva a Siportal “... che vista la situazione di emergenza nazionale causata dalla pandemia da SarsCovid19 e vista anche la critica situazione del Comune nel periodo di riferimento, non era possibile effettuare incontri o sopralluoghi in loco, al fine di tutelare il personale dipendente” e tuttavia il Comune continuava a sostenere di aver comunque adempiuto a quanto richiesto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni evidenziando che “la segnalazione di inottemperanza alla deliberazione 282/20/CIR, presentata da Siportal,” fosse infondata in quanto “... costruita sul presupposto errato (enfasi aggiunta) *che la citata delibera abbia esautorato il Comune dalle proprie competenze in ordine all’approvazione del progetto, imponendo all’Ente di approvare qualunque proposta provenga dall’operatore privato*”.

Su tale e specifico aspetto l’Ente locale ha ribadito che: “... il Comune conserva intatta la competenza a valutare la compatibilità del progetto proposto con le specifiche esigenze della collettività territoriale della quale ha per legge la rappresentanza, e allo stesso modo e per la medesima ragione, il Comune è pienamente competente ad indicare all’operatore privato gli interventi da operare per rendere detto progetto corrispondente alle esigenze della comunità territoriale rappresentata”.

Sulla scorta di tali argomentazioni il Comune di Arzachena ha, perciò, chiesto all’Autorità di “*archiviare*” la citata segnalazione di inottemperanza di Siportal dell’8 gennaio 2021, poiché ritenuta infondata.

La Direzione, diversamente, verificato l’immodificato quadro delle circostanze lamentate da Siportal ed altresì confermate dall’Ente riluttante all’esecuzione dell’ordine impartito da Agcom, ai sensi di legge, ha avviato il procedimento sanzionatorio n.1/22/DRS, notificato al Comune sardo in data 4 aprile 2022, contestando al medesimo Ente la mancata ottemperanza alle disposizioni vincolanti contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto 2020.

2. Gli elementi sostanziali emersi in istruttoria a carico del comune di Arzachena (SS) di cui all’atto di contestazione n.1/22/DRS.

Come evidenziato nel provvedimento di accertamento e contestazione n. 1/22/DRS, alla cui parte motiva si rinvia integralmente, ciò che ha generato l’addebito sono le evidenze oggettive del caso, con particolare riferimento a quanto rispettivamente dichiarato dalle stesse parti, nonché dalla dedotta assenza di eventuali e sopravvenute circostanze oggettivamente impeditive – da parte comunale - dell’esecuzione del provvedimento assunto dall’Autorità con la già citata delibera n. 282/20/CIR.

Ciò che è inequivocabilmente emerso è, infatti, il riluttante quanto defatigatorio atteggiamento dell’Ente territoriale di provvedere all’esecuzione di quanto gli era stato ordinato dall’Autorità dopo l’adozione della delibera n. 282/20/CIR.

Il Comune, ha infatti dichiaratamente e costantemente opposto, fino alla notifica della contestazione, l’erroneità del presupposto che l’avrebbe vincolato all’esecuzione del deliberato, asserendo che la segnalazione di inottemperanza alla deliberazione n. 282/20/CIR, presentata da Siportal, fosse inesattamente costruita sulla ipotizzata capacità della delibera Agcom di esautorare il Comune dalle proprie competenze in ordine all’approvazione del progetto, imponendo “*all’Ente di approvare qualunque proposta provenga dall’operatore privato*”.

A riguardo il medesimo Ente ha più volte ribadito che: “*... il Comune conserva intatta la competenza a valutare la compatibilità del progetto proposto con le specifiche esigenze della collettività territoriale della quale ha per legge la rappresentanza, e allo stesso modo e per la medesima ragione, il Comune è pienamente competente ad indicare all’operatore privato gli interventi da operare per rendere detto progetto corrispondente alle esigenze della comunità territoriale rappresentata*”.

A conferma dell’illegittima resistenza comunale, restano gli atti acquisiti in istruttoria ad attestare che già dopo la definizione della controversia, l’Ente pubblico abbia reso



difficoltose le interlocuzioni con la controparte ed ostacolato le attività da svolgersi per consentire il doveroso rispetto delle disposizioni di cui alla invocata delibera n. 282/20/CIR.

Né siffatto comportamento è stato modificato dopo la denuncia di inottemperanza di Siportal rivolta all’Autorità, a riprova dunque, della volontaria resistenza ad eseguire un provvedimento *ex lege* ordinatorio.

Giova, peraltro, evidenziare a riguardo, che neppure è da considerare come esimente l’espreso convincimento, di parte comunale, circa la del tutto infondata convinzione che rientri tra i compiti del Comune decidere quali debbano essere i servizi e le reti, e con quale grado di copertura, forniti dall’operatore Siportal ai cittadini di Arzachena, ivi incluse valutazioni discrezionali di carattere tecnico economico, quali quelle relative all’individuazione di quali parti del territorio infrastrutturale.

Siffatta considerazione deriva dalla ulteriore notoria circostanza che tale specifica competenza, invece, è riservata allo Stato per gli investimenti in infrastrutturazione effettuati con fondi pubblici, ed in special modo essa rientra attualmente tra i compiti del MISE a cui è riservata ogni valutazione nell’ambito del più ampio progetto di copertura in banda larga dell’intero territorio nazionale e della popolazione.

In sintesi, il Comune non avrebbe in alcun modo dovuto ritardare né tantomeno ostacolare l’implementazione e l’installazione della struttura tecnologica di Siportal, violando così il chiaro ordine ricevuto dall’Autorità con la delibera n. 282/20/CIR.

Tutt’altro che oscura è poi la normativa vigente (art.3, comma 4, del d.lgs n. 33/16) che individua, con elencazione tassativa, i soli casi in cui l’accesso alle infrastrutture può essere rifiutato.

Del pari, nemmeno appare invocabile, da parte del Comune, l’articolo 7 della medesima fonte normativa poiché, nel caso in esame, le infrastrutture oggetto dell’istanza, secondo quanto riferito dalle parti stesse, ancorché in alcuni casi gestite da altri soggetti, sono tutte di proprietà del Comune, e pertanto l’eccezione circa la mancata presentazione allo sportello SUAPE da parte di Siportal, dilatoriamente invocata dall’ente territoriale a ulteriore giustificazione del proprio comportamento, risulta del tutto infondata.

Alle fin qui riferite evidenze comportamentali di parte comunale non meno significativamente si aggiungono – poi - i fatti successivi alla contestazione notificatagli in data 4 aprile 2022. Infatti, solo a seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio il Comune ha inteso adempiere a quanto gli era stato ordinato rappresentando, con nota del 3 maggio c.a. (prot. n. 0143470), di avere deliberato il 29 aprile 2022 “*la disponibilità*” a concedere all’operatore Siportal le infrastrutture esistenti per la posa della fibra ottica attraverso la stipula di una convenzione che è stata poi sottoscritta dalle parti il 2 maggio

c.a.. Tali circostanze, relative all'ottemperanza del provvedimento dell'Autorità, sono state, poi, ulteriormente confermate dalla documentazione, relativa all'avvio dei lavori da parte di Siportal, trasmessa dal Comune in data 11 agosto 2022.

Da tali fatti emerge, in modo del tutto evidente, che ogni vicenda ostativa pervicacemente opposta dall'ente territoriale per circa 2 anni è stata ritenuta invece superabile nel breve termine di soli 24 giorni, per il desumibile effetto deterrente dell'atto di contestazione.

3. La posizione del Comune di Arzachena

Laconica è la posizione assunta dal Comune di Arzachena in ordine alla inottemperanza imputata, sia in fase di vigilanza che, successivamente, con l'atto di contestazione.

Essa è infatti, come già sopra evidenziato, costantemente fondata sull'asserito presupposto che l'ente locale non fosse in alcun modo vincolato ai doveri imposti con l'atto deliberativo più volte richiamato in quanto titolare esclusivo degli interessi territoriali. Significativa in tal senso è la posizione ancora ribadita con nota del 20 ottobre 2020 con cui l'Ente rivendica la propria potestà decisionale esclusiva in siffatta materia all'uopo evidenziando che *“la segnalazione di inottemperanza alla deliberazione 282/20/CIR, presentata da Siportal,”* fosse infondata in quanto *“... costruita sul presupposto errato che la citata delibera abbia esautorato il Comune dalle proprie competenze in ordine all'approvazione del progetto, imponendo all'Ente di approvare qualunque proposta provenga dall'operatore privato”*.

Su tale e specifico aspetto l'ente locale ha ribadito di avere *per legge* la competenza a ponderare quanto gli viene proposto dal settore privato per raffrontarlo con le esigenze della comunità da esso territorialmente rappresentata.

A difesa di tali unilaterali assunti il Comune ha opposto una serie di impedimenti, adducendo, in un primo momento, l'indisponibilità complessiva delle infrastrutture necessarie all'installazione della rete, poiché per alcune tratte territoriali gestite da altri soggetti giuridici (v. per es. consorzio Costa Smeralda), successivamente appellandosi alla necessità che l'operatore Siportal si rivolgesse allo sportello territoriale competente (cd. *SUAPE*), fino a ritenere superate tutte le circostanze, fin lì addotte, solo ed esclusivamente dopo la notifica dell'atto di accertamento e contestazione manifestando – con provvedimento di giunta comunale – *“la disponibilità”* alla stipula della convenzione con l'operatore Siportal ritenendo con ciò superata la violazione della delibera n. 282/20/CIR.



4. Valutazioni istruttorie.

Nel corso dell'istruttoria, successiva all'avvio del procedimento sanzionatorio - e come sopra riportato - il Comune di Arzachena ha chiesto l'archiviazione del procedimento ritenendo superate le contestazioni addebitategli per avere disposto, con delibera di giunta del 29 aprile 2022 n. 91 la stipula di una convenzione con l'operatore Siportal (stipula avvenuta in data 2 maggio 2022, come da comunicazione dello stesso Ente).

A riguardo giova, dunque, in sintesi evidenziare che gli unici argomenti difensivi, dell'Ente gravato, attengono al fatto che sia venuta meno "*l'assunta e contestata condotta omissiva*" del medesimo per l'inosservanza della delibera n. 282/20/CIR atteso che – per quel che riguarda il procedimento sanzionatorio - con l'avvenuta sottoscrizione della convenzione "*...deve ritenersi avverata la condizione che ne giustifica pienamente l'archiviazione essendo state pienamente rimosse le cause che avevano indotto il Comune di Arzachena a denegare alla Siportal S.r.l. l'accesso alle infrastrutture comunali*".

4.1 Merito: sull'istanza di archiviazione per il venir meno del fatto punibile.

La richiesta di archiviazione dell'avviato procedimento sanzionatorio Cont n.1/22/DRS (del 4 aprile 2022) non può essere accolta.

Il Comune, infatti, ha violato le disposizioni di cui alla delibera n. 282/20/CIR, non adempiendo a quanto ordinatogli.

Resta nei fatti fin qui accertati e riferiti che, infatti, per circa 600 giorni il Comune di Arzachena ha in modo sistemico ignorato le disposizioni vincolanti dell'Autorità, impartite con la delibera n. 282/20/CIR, ravvisando l'opportunità di adempiervi solo dopo che gli è stata formalmente contestata l'inottemperanza al medesimo provvedimento.

Priva di pregio difensivo è da considerarsi, dunque, l'affermazione di parte che ritiene venuta meno "*l'assunta e contestata condotta omissiva*" in ragione della decisione assunta, e della sottoscrizione conseguente della convenzione con l'operatore Siportal, ritenendo decisiva – per le finalità estintive richieste – la rimozione (attraverso la convenzione sottoscritta) dei presupposti su cui fonda la contestazione.

L'argomentazione dell'Ente non assume rilievo poiché la tardività dell'esecuzione è tale da trasmodare di fatto in un inadempimento dell'ordine ricevuto che, peraltro, indicava in modo chiaro il termine di due mesi per la sottoscrizione di un accordo, i cui punti fondamentali erano stati già dettagliatamente indicati alle parti in lite, dopo un'articolata attività tecnica ed istruttoria.

Si osserva a riguardo – peraltro - che la fattispecie omissiva già si era perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi al momento della constatazione, coincidente con il richiamato atto di accertamento e contestazione del 4 aprile 2022.

A tali considerazioni si soggiunge, attingendo ai generali principi, che il ritardo nell'eseguire un chiaro provvedimento dispositivo, è una evenienza in sé patologica che deve essere efficacemente ed utilmente stigmatizzata con l'irrogazione della sanzione, in ragione del soddisfacimento di interessi che sono ulteriori rispetto al mero rilievo dell'avvenuta infrazione e che attengono alle finalità perseguite dal legislatore con la generale normativa recata dal citato D.lgs. n. 33/16. Ben altro comportamento avrebbe dovuto assumere il Comune, invece di quello qui censurato, disponendosi alla massima collaborazione per consentire l'installazione di tutta la strumentazione tecnica necessaria a garantire un miglioramento certo del servizio alla propria cittadinanza.

Per siffatte considerazioni appare evidente la violazione dell'obbligo di adempiere da parte del Comune decorrente dalla data di notifica del provvedimento decisorio di cui alla citata delibera n. 282/20/CIR, fino alla data del 2 maggio 2022 (data di sottoscrizione della convenzione con l'operatore Siportal).

Si soggiunge inoltre che per i suindicati fini afflittivi rilevano, ai sensi di legge, i criteri di cui all' art. 11 della legge 689/81, e dunque:

a) *gravità della violazione:*

in base al complesso delle valutazioni svolte la gravità del comportamento illegittimo può tuttavia considerarsi minimale, in ragione della circoscritta incidenza degli effetti prodotti dal comportamento dell'Ente qui gravato, limitati al territorio comunale.

Nello specifico, l'elemento da vagliare è per l'appunto l'effetto della condotta posta in essere nel tempo e nel luogo del fatto, ascrivibile all'Ente.

A riguardo deve considerarsi, infatti, che la condotta punibile ha dispiegato i suoi effetti in un circoscritto periodo temporale, sebbene lungo, ed in un territorio in sé delimitato dalle esclusive competenze comunali, interferendo con le scelte e gli obiettivi nazionali di cablaggio limitatamente ad una sola e piccola porzione territoriale;

b) *opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

a riguardo, va considerato che il Comune si è infine attivato, a maggio 2022, per rimuovere la condotta illecita e ottemperare a quanto disposto dalla delibera n. 282/20/CIR, mediante la sottoscrizione della convenzione con l'operatore Siportal s.r.l., e come ulteriormente provato dalla documentazione trasmessa relativa all'avvio dei relativi lavori da parte di Siportal;

c) *personalità dell'agente:*

il Comune di Arzachena, per il ruolo istituzionale che gli è proprio, è dotato di un'organizzazione interna idonea a garantire una interpretazione corretta delle norme che le impongono comportamenti finalizzati ad agevolare anche i generali interessi nazionali;

d) *condizioni economiche dell'agente:*

in ordine, infine, alle condizioni economiche, anch'esse rilevanti per la determinazione del *quantum* sanzionabile, va detto che la situazione patrimoniale dell'Ente comunale è da ritenersi tale da sostenere la sanzione pecuniaria che si intende proporre per la violazione ascritta.

5. Conclusioni: determinazione della sanzione.

Come fin qui evidenziato, gli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria non inducono a modificare le conclusioni contenute nella contestazione n.1/22/DRS in ordine alla sussistenza della condotta illecita gravante sul Comune di Arzachena.

A riguardo appaiono tuttavia rilevanti, a fini afflittivi, i modesti effetti della violazione da correlare sia al delimitato perimetro territoriale che al circoscritto periodo temporale che è stato comunque limitato dall'adeguamento finale da parte del Comune in questione.

Per tutto quanto premesso, considerata la natura e gli effetti della violazione, appare complessivamente equo disporre l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 15.000 (quindicimila/00), pari al minimo edittale;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 150.000 ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 207 (CEE) e dell'articolo 10 del D.lgs. n. 33/2016, in combinata disposizione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 24, del d.lgs. n. 207/2021, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 15.000 (quindicimila/00) per la violazione ascritta e che in tale commisurazione rilevano le valutazioni operate in merito ai predetti criteri di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981;



UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che il Comune di Arzachena (SS), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in via Firenze n. 2, nei termini di cui in suesposta parte motiva, non ha ottemperato alle disposizioni contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto 2020 recante "*Definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il Comune di Arzachena ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del d. lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*".

Siffatta condotta è sanzionabile ai sensi dell'art. 30, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche;

ORDINA

al Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000 (quindicimila/00);

INGIUNGE

al citato Ente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 15.000 (quindicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 10 (già art. 98, comma 9,)del CEE con delibera n. 16/22/CIR*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a questa Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 16/22/CIR*".

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Arzachena (SS) e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba